

**REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
(D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 abrogazione art. 141 e 142 del Regolamento
al T.U.L.P.S.)**

Titolo I

**DISPOSIZIONI
PRELIMINARI**

**Capo 1 NORME
GENERALI**

**ART. -1 Ambiti
di applicazione
del Regolamento**

Le presenti norme riguardano la sicurezza nei locali pubblici in cui hanno luogo trattenimenti o spettacoli di qualsiasi genere od entità. Le presenti norme si applicano sia per gli spettacoli a pagamento che per quelli gratuiti.

**ART. - 2 - Locali di
Pubblico spettacolo**

Con la locuzione "locale" si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo ove accede il pubblico, nonché tutti i servizi e disimpegni annessi all'attività dello spettacolo stesso.

**TITOLO 11
Disposizioni
particolari**

**Capo
I**

ART. - 3

-

**Costituzione e competenze della Commissione
Comunale**

Con la sostituzione degli art. 141 e 142 del T.U.L.P.S. a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 311/2001, le competenze per le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo disciplinate dal T.U.L.P.S. art. 80, sono passate ai Comuni.- La Commissione ha i seguenti compiti: a) esprimere il parere su progetti di nuovi teatri ed altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziale modificazione di quelli esistenti;

- b) verificare le condizioni di solidità , di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Dec. Leg.vo 8\1\1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18\3\68,n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente suggerendo all'autorità competente gli eventuali interventi.

Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui alle lett. b) c) d) e) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, dei geometri degli architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dei locali e degli impianti alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno.- Tale relazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di trattenimento. Resta escluso dalla relazione tecnica la rispondenza dei locali alle vigenti norme sanitarie. Per gli allestimenti temporanei, salvo che i luoghi non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di cui al punto e) purché gli allestimenti si ripetano periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale o quella Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art.-4

Composizione della Commissione Comunale

La Commissione è nominata dal Sindaco competente, su proposta della G. M. ogni tre anni ed i componenti sono rieleggibili alla scadenza. La commissione deve risultare così composta ;

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede ;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da medico dallo stesso delegato;
- (1) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal Comandante Prov.le Vigili del Fuoco o suo delegato ; f) da un esperto in elettronica;

Gli esperti non possono essere rieletti .

Il delegato dovrà comunque essere competente per la stessa materia del delegante.

Ove occorra alla Commissione potranno essere aggregati un esperto in acustica, nominato dal Sindaco competente.

Saranno inoltre nominati a far parte della Commissione n. 1 rappresentante dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, se richiesto entro la data di approvazione del Regolamento. La Commissione non potrà comunque restare in carica oltre il periodo dell'Amministrazione Comunale, in tal caso rimarrà in carica sino alla nomina della successiva.

Per eventuali attrezzature impiegate nei trattenimenti attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici od elettronici è comunque necessaria una relazione tecnica redatta da un esperto iscritto all'Albo Professionale, da cui risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi, di cui alla legge 6\10\95, n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

La revoca dei componenti avverrà dopo tre assenze consecutive ;

ART. -5

Nomina della Commissione e compensi relativi

La nomina della Commissione verrà effettuata con separato provvedimento, dopo la richiesta dei nominativi dei componenti esterni all'Amministrazione Pubblica al collegi e agli ordini. Unitamente alla nomina dei componenti verrà nominato il Segretario della Commissione nell'ambito del Settore attività produttive .

Lo stesso dicasi per il compenso che verrà stabilito come gettone di presenza omnicomprendivo con separato provvedimento .

1 dipendenti dell'Amministrazione facenti parte della Commissione non percepiranno alcun compenso .

Sono a carico del conduttore del locale le spese inerenti il funzionamento della Commissione.

TITOLO III Norme per il funzionamento ART. 6

Per i locali e gli impianti con capienza superiore e 200 persone le domande in competente bollo, presentate dai privati o dagli Enti per la convocazione della Commissione dovranno pervenire tramite protocollo, almeno 60 gg. prima della data stabilita per l'evento, dovranno contenere tutti i dati anagrafici dell'interessato o del legale rappresentante della società, nonché l'indicazione della località o del luogo ove si verificherà il trattenimento .

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica, necessaria per verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti indicando le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, nonché il rispetto della conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica presentata dal tecnico preposto.

ART. - 7

Parere della Commissione

Il parere della Commissione dev'essere dato per scritto ed adottato con l'intervento ed il voto favorevole di tutti i membri della Commissione.

ART.-8

Funzioni del Segretario Compiti del Segretario della Commissione

- Tenuta del registro delle presenze e dei verbali della Commissione;
- Redazione dell'ordine del giorno per la convocazione dei membri della Commissione;
- Invio delle convocazioni a mezzo Racc. A.R. almeno 8 gg. prima della data di convocazione previo invio della convocazione a mezzo fax
- Verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza omnicomprensivi, che verranno liquidate annualmente.

ART. - 9 - ATTIVITA' DI PUBBLICO

SPETTACOLO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento devono avere le caratteristiche di Pubblico Spettacolo in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 19\8\1996. Esse sono:

1. Teatri
2. Cinematografi, 3. Cinema - teatri ; 4. Auditori e sale convegni ;
5. Locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; 6. Sale da ballo e discoteche ;
7. Teatri tenda ; 8. Circhi ;
9. Luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi divertimento ;
10. Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- I luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo ed alla delimitazione dello spazio (s) anche con uso di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a em.80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle per amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
- Locali destinati esclusivamente a riunioni operative , di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- Pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza di trattenimenti danzanti e di spettacolo;

ART.10

A carico dei trasgressori sono previste le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/31, e del relativo Regolamento di attuazione.

